

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**C O P I A**

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL  
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI.

Nr. Progr.           **7**  
Data           **27/03/2015**  
Seduta NR.           **3**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/03/2015 alle ore 20:30.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
GIOVANNINI MICHELE	S	BOVINA MARCO	S		
DEL BUONO STEFANIA	S	TASINI MARIA	S		
RAISA TIZIANA	S	MACCAFERRI GIUSEPPE	S		
SERUTI DARIO	S	PAONE RITA	S		
BRANCHINI LAURA	S	PAGGI PIERO	S		
ORI DAVIDE	N	MARCHESINI SERENA	S		
SALVAGGIO ANDREA	S				
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:  
*ORI DAVIDE*

Assenti Non Giustificati i signori:  
*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*  
*Assessori Esterni: IACHETTA MARCO*

*Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune, MANUELA GIOVAGNONI.*

*Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.*

*Sono designati a scrutatori i Sigg. :*

, , ,

**OGGETTO:**

**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 16 del 31/03/2014, esecutiva, con cui è stato adottato il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili - TASI;
- n. 79 del 22/12/2014, esecutiva, con cui è stato approvato il Regolamento generale delle entrate;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la Legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:
  - a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
  - b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);
  - c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

Ritenuto opportuno modificare alcuni articoli dell'allegato Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, relativi alla procedura dei rimborsi di somme versate e non dovute, al fine di agevolare e velocizzare il più possibile la restituzione del tributo comunale in questione;

Considerato che le modifiche che s'intende apportare al regolamento comunale per l'applicazione della TASI consentono la compensazione delle somme a credito e a debito del tributo sui servizi indivisibili con le diverse obbligazioni tributarie che compongono l'Imposta Unica Comunale (IUC): Imposta municipale propria – IMU - e Tassa sui rifiuti – TARI- anche su annualità differenti;

Dato atto che la modifica regolamentare che si intende approvare è stata presentata alla Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio nella seduta del 16/03/2015;

Visti:

- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 212/2000 al comma 8 dell'art. 8 – Statuto del diritto dei contribuenti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) in particolare l'art. 1 dal comma 639 al comma 704;
- il D.M. Interno 16/03/2015 di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 al 31/05/2015;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come sottoscritto in calce al presente atto;

A conclusione della relazione illustrativa di cui alla registrazione in atti prot. n. 2653/2015, il Sindaco comunica che il gruppo consiliare "Movimento 5 stelle" in data 25/03/2015 con foglio prot. n. 2544 ha presentato il seguente emendamento:

*“emendamento ad art. 12, cm 1 a proposta di modifica regolamento TASI: sostituzione del primo capoverso con “Se in fase di accertamento venissero riscontrate somme versate e non dovute, il Comune tenterà di darne informale comunicazione agli utenti tramite e-mail, sms o altra forma simile, al recapito eventualmente disponibile negli archivi del Comune. Resta comunque facoltà e responsabilità del contribuente richiederne il rimborso o compensazione entro 5 anni.....” ecc ecc con il resto dell’articolo”;*

A parere del Sindaco l’emendamento può trovare la condivisione anche della componente di maggioranza in base alla seguente riformulazione:

*“Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute l’Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati”;*

Il Consiglio Comunale concorda nel sottoporre a votazione il testo dell’emendamento così come riformulato dal Sindaco ed in tal senso si procede alla votazione;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

Pertanto, a seguito della votazione che precede, l’art. 12 ter risulterà essere del seguente tenore:

#### **Art. 12 - Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute l’Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito, di cui al precedente comma 1, con somme a debito relative all’Imposta Unica Comunale IUC (composta da: IMU - TASI - TARI). La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. La facoltà di avvalersi della predetta compensazione deve essere indicata nella domanda di rimborso. Compete al Funzionario Responsabile autorizzare o negare la compensazione secondo le modalità comunicate dal soggetto passivo.
4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l’apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall’Ente o scaricabile dal sito internet comunale.

5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
8. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 20,00 compresi interessi.

A tal punto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene chiamato a deliberare la modifica al seguente regolamento per l'applicazione della disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI, così come emendato a seguito della precedente votazione, nel testo che a questo provvedimento si allega per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di modificare il vigente regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili – TASI - così come risulta dall'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1 la nuova stesura del regolamento è quella di cui all'allegato “B” al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2015 per effetto di quanto disposto dalla Legge 28/12/2001 n. 448;
- 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 - 1° COMMA - D.LGS. 267/2000

Regolarità Contabile  
Parere favorevole  
Resp.le Area Economico Finanziaria  
Cinzia Bovina

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 27/03/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to MICHELE GIOVANNINI*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to MANUELA GIOVAGNONI*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **07/04/2015** al **21/04/2015** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, li 07/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
*F.to VILMA CAROTA*

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

E' copia conforme all'originale, in carta libera e consta di Nr. fogli \_\_\_\_\_ .

Catello d'Argile, li 07/04/2015

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*VILMA CAROTA*

---

***ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ***

La presente deliberazione N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 17/04/2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Addi, .....

RESP.AREA ISTITUZ. E DEMOANAGR.  
*F.to SANDRA GALLI*

---

Il presente allegato "A" costituito da n. 2 (due) fogli forma parte integrante e sostanziale della delibera di CC n. 7 del 27/03/2015.

Il Vice Segretario Comunale  
Dr.ssa Manuela Giovangnoni

## **Art. 12 - Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute l'Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito, di cui al precedente comma 1, con somme a debito relative all'Imposta Unica Comunale IUC (composta da: IMU - TASI - TARI). La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. La facoltà di avvalersi della predetta compensazione deve essere indicata nella domanda di rimborso. Compete al Funzionario Responsabile autorizzare o negare la compensazione secondo le modalità comunicate dal soggetto passivo.
4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l'apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall'Ente o scaricabile dal sito internet comunale.
5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
8. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 20,00 compresi interessi.

### **Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. n. 147 del 2013 e nella L. n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi secondo le modalità precisate al successivo art. 14 del presente Regolamento.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 120 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. Le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 14 - Interessi**

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Il presente allegato "B" costituito da  
n. 5 (cinque) fogli forma parte  
integrante e sostanziale della delibera  
di CC n. 7 del 27/03/2015.  
Il Vice Segretario Comunale  
Dr.ssa Manuela Giovagnoni



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL**  
**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**  
**TASI**

Adottato con delibera di  
n. 16/CC del 31/03/2014  
e modificato con delibera di CC  
n. 7 del 27/03/2015

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Funzionario Responsabile
- Art. 10 - Dichiarazione
- Art. 11 - Versamenti
- Art. 12 - Rimborsi e compensazione
- Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 14 - Interessi
- Art. 15 - Accertamento con adesione
- Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 17 - Riscossione coattiva
- Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 19 - Clausola di adeguamento

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria I.M.U.

## **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Diversamente i titolari del diritto reale saranno assoggettati ad un'unica obbligazione tributaria solidale.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 5 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Le deliberazioni di determinazione dei valori delle aree fabbricabili già adottate o da adottarsi da parte dell'Amministrazione Comunale e riferite all'IMU si ritengono applicabili anche ai fini TASI.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 5 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

## **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **Art. 7 - Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui al precedente articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione dell'ammontare della rendita dell'unità abitativa, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Art. 8 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi e/o Unioni fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.  
Ai fini dell'applicazione della lettera i), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27 e smi.

## **Art. 9 - Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

## **Art. 10 - Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Art. 11 - Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo deve effettuare i versamenti relativi alla TASI con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in base al numero delle rate stabilite dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale, di cui al precedente articolo 6.  
Sono consentite almeno due rate con scadenza semestrale, delle quali:
  - . la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
  - . la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.Resta in ogni caso nella facoltà del soggetto passivo provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.  
Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2 (due) euro. Tale importo si intende riferito al tributo

complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. Si considera correttamente eseguito il pagamento effettuato anche solamente da parte di uno degli obbligati in solido o da uno solo tra gli obbligati ed i coobbligati (nello specifico in caso di presenza di detentori o occupanti diversi dal titolare del diritto reale), a condizione che l'imposta sia stata versata per l'intero suo ammontare dovuto con riferimento alle diverse fattispecie ricadenti sui diversi soggetti obbligati e a condizione che, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui il versamento è dovuto, il soggetto che ha eseguito il versamento ne dia comunicazione al competente ufficio tributi indicando i soggetti e le quote per cui è stato effettuato un unico pagamento.
7. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti ad Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge.

#### **Art. 12 - Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute l'Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito, di cui al precedente comma 1, con somme a debito relative all'Imposta Unica Comunale IUC (composta da: IMU - TASI - TARI). La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. La facoltà di avvalersi della predetta compensazione deve essere indicata nella domanda di rimborso. Compete al Funzionario Responsabile autorizzare o negare la compensazione secondo le modalità comunicate dal soggetto passivo.
4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l'apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall'Ente o scaricabile dal sito internet comunale.

5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
8. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 20,00 compresi interessi.

#### **Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. n. 147 del 2013 e nella L. n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi secondo le modalità precisate al successivo art. 14 del presente Regolamento.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 120 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. Le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.



9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 14 - Interessi**

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 15 - Accertamento con adesione**

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dall'allegato "A" del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

#### **Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - l'importo non può più essere rateizzato;
  - le sanzioni sono applicate per intero.

5. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.

#### **Art. 17- Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20.

#### **Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

#### **Art. 19 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.